

# Mittel Corporate Finance S.p.A

**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ex D.Lgs 231/01**

**SINTESI DEL MODELLO**

---

---

## Indice Sintetico

### PARTE GENERALE

#### Quadro normativo

- Il decreto legislativo n. 231/2001
- I reati
- Le sanzioni
- Autori del reato
- L'interesse o il vantaggio per la società
- L'esonero dalla responsabilità
- Le Linee Guida di Confindustria

#### Requisiti generali

- Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza
- Struttura del Modello

#### Definizione del modello

- La funzione del Modello
- Recepimento principi fondamentali del D. Lgs 231/2001

#### Diffusione del Modello

- Diffusione e informativa

#### Sistema disciplinare

- Funzione del sistema disciplinare
- Destinatari del sistema disciplinare
- Sanzioni irrogabili

#### Organismo di Vigilanza

- Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- Reporting dell'Organismo di Vigilanza
- Flussi informativi verso Organismo di Vigilanza

### PARTE SPECIFICA

#### Identificazione dei processi sensibili

---

## Parte generale

### Quadro normativo

#### Il decreto legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (allegato Allegato 23) - il D.Lgs. 231/2001 (Allegato 24), entrato in vigore il 4 luglio successivo. Il Decreto ha adeguato la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Tra le Convenzioni più significative ricordiamo:

- Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – G.U. C.E. n. 316 del 27.11.1995;
- Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità-Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ed è questo proprio l'elemento di novità.

La fattispecie introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira infatti, a coinvolgere nella punizione di determinati illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

#### I reati

Le fattispecie di reato che, in base al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore ed in particolare:

*i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione* e, precisamente: i reati di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di

---

contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, co. 1, n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01;

*i reati c.d. di falso numerario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo* (artt. 453 - 461 c.p.), di cui all'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01;

*i reati societari*, e precisamente le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.), falso in prospetto (art. 2623, co. 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.), di cui all'art. 25-ter del D.Lgs.231/01;

*i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*, di cui all'art. 25-quater del D.Lgs.231/01;

le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, previsto dall'art. 25-quater-1 del D.Lgs. 231/01;

*i delitti contro la personalità individuale*, e precisamente la riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600- quinquies c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), previsti all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/01;

*i reati di abuso di mercato*, e precisamente il reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del testo unico di cui al D.Lgs. 58/98, di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs.231/01;

*alcune fattispecie di reato qualora assumano carattere "transnazionale"*, e precisamente l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), le attività volte a favorire l'immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Nel 2007 sono stati aggiunti l'art. 25-septies che tratta dei *reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime*, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul

---

lavoro (art. 589 e 590, co. terzo c.p.) e l'art. 25-octies *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art. 648, 648-bis e 648-ter cp).

Nel 2009 sono stati aggiunti:

l'art. 24-ter, D.Lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 - che tratta di Delitti di criminalità organizzata;

l'art. 25-novies, D.Lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99 - che tratta dei reati in materia di violazione del diritto d'autore;

un ulteriore art. 25-novies, D.Lgs. 231/01 – Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 – che tratta specificatamente del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, che, dunque, comporta l'insorgere della responsabilità dell'ente anche ove la fattispecie presenti una connotazione esclusivamente nazionale;

l'art. 25-bis.1 – Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009. N. 99 – che tratta dei delitti contro l'industria e il commercio.

### **Le sanzioni**

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370;
- sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
  - a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - f) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato;
  - g) pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

### **Autori del reato**

Secondo il D.Lgs. 231/01, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale; art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, co. 1, lett. b), D.Lgs 231/01).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

---

**L'interesse o il vantaggio per la società**

La responsabilità sorge nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio della società. Dunque, non soltanto se il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

**L'esonero della responsabilità**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

La Società si è conformata alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 231/01 adottando un Modello 231 con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

**Le Linee Guida di Confindustria**

Il Gruppo Mittel, e di conseguenza questa Società, essendo un Gruppo la cui Capo-gruppo è quotata alla Borsa Italiana, ha deciso di fare riferimento, per la definizione del proprio Modello, a fonti diverse tra le quali:

- le Linee Guida di Confindustria;
- linee guida ABI;
- le Linee Guida in materia di Corporate Governance emanate dalla Borsa Italiana.

---

## Requisiti generali

### Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza

Si sottolinea che il Modello 231 di ogni singola società si integra con il Modello 231 di Mittel S.p.A. e con il Sistema di Governance definito ed attuato dal Gruppo, Sistema di Governance che prevede strumenti organizzativi e di controllo interno diretti a garantire la trasparenza dell'operato, l'esistenza di un sistema articolato di controlli periodici e continui e la sensibilizzazione alle tematiche del controllo interno da parte di tutto il personale.

Si sottolinea, inoltre, che è attribuita all'Organismo di Vigilanza della Capo-gruppo, la funzione di supporto, intesa come attività di consulenza e di coordinamento metodologico, nei confronti degli altri Organismi di Vigilanza di ogni singola società.

### Struttura del Modello

Di seguito riportiamo una descrizione generale dei documenti che costituiscono il Modello 231.

- 1 Codice Etico
- 2 Organigramma
- 3 Mansionari
- 4 Incarichi e responsabilità società
- 5 Analisi Aree di Rischio 231
- 6 Procedure Gestionali e Operative
- 7 Modello 231 - Parte generale
- 8 Modello 231 - Parte specifica
- 9 Organismo di Vigilanza

## Definizione del Modello

### La funzione del Modello

Il progetto della Società è stato finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/01. La decisione di procedere all'elaborazione di un Modello 231, che si sottolinea essere una facoltà e non un obbligo, ha assunto diversi significati.

In primo luogo ha rappresentato l'assunzione di responsabilità e trasparenza nei confronti di tutte le società del Gruppo e del mercato. La Capogruppo essendo quotata, deve infatti garantire gli interessi dei propri azionisti, siano essi di maggioranza che di minoranza.

In secondo luogo ha rappresentato l'occasione per consolidare e rafforzare il proprio Sistema di Governance e svolgere un'opera di sensibilizzazione dei dipendenti e di tutti i collaboratori ai temi del controllo al fine della prevenzione di comportamenti illeciti.

Il Modello della Società è il risultato di un processo di analisi diretto alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirato oltre che alle

---

norme in esso contenute anche alle Linee Guida di Confindustria, di Abi e, ove possibile, alle best practices internazionali in materia di Corporate Governance.

Le fasi che hanno definito tale processo sono state:

**Analisi e mappatura dei processi della Società:** ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare i processi mediante i quali la struttura aziendale opera e si interfaccia all'interno e all'esterno.

**Identificazione dei processi sensibili:** ossia l'analisi dei processi identificati al punto precedente al fine di evidenziare dove e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001. Attività condotta attraverso:

- l'esame documentale di organigrammi, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni aziendali;
- interviste dirette ai responsabili di figure chiave all'interno dell'organizzazione aziendale al fine di verificare la modalità di esecuzione dei processi principali, le procedure esistenti, gli eventuali problemi riscontrati nel passato, la congruenza e coerenza delle operazioni, la separazione delle funzioni e dei poteri.

L'attività ha trovato formalizzazione in un documento chiamato Analisi area rischio 231 (Allegato 13).

**Analisi sistema di controllo esistente:** per ciascuna attività a rischio, si è considerata l'attuale rete di controlli esistenti, valutando l'opportunità o meno di un intervento rafforzativo del controllo in essere.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi della prassi aziendale, al fine di identificare quale area/attività potesse essere oggetto di un comportamento illecito e metterla in relazione alla qualità del presidio in essere. Il risultato di tale analisi ha portato all'identificazione per quei processi che la Società ha considerato essere sensibili, ad una evidenza dei controlli esistenti e delle relative criticità anche al fine della soddisfazione dei requisiti del Modello (capitolo VIII).

**Definizione modello:** sulla base della situazione in essere e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale Sistema di Controllo Interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs.231/01.

### **Recepimento Principi fondamentali del D. Lgs. 231/2001**

La Società ha inteso recepire in maniera sostanziale le indicazioni del D. Lgs. 231 garantendo:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente perseguibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la verificabilità e rintracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

- 
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
  - l'indicazione ai diversi Comitati di Gruppo di operare in supporto all'Organismo di Vigilanza al fine di una costante e periodica verifica su quelle attività che hanno una possibilità maggiore di essere oggetto di comportamenti illeciti.

## **Diffusione del Modello**

### **Diffusione e informativa**

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire al proprio personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

Ai nuovi dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

Il presente documento ed i principi di riferimento in esso contenuti devono essere comunicati a ciascun Dirigente il quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario ed all'autonomia gestionale riconosciuta al ruolo, è chiamato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta attuazione dello stesso.

La Società intende portare a conoscenza dei propri consulenti, collaboratori esterni e fornitori sensibili (ovvero quei fornitori che per tipologia/valore di servizio offerto alla società non si inquadrano in un rapporto di fornitura occasionale), con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del Codice Etico.

Tali soggetti dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non costringa i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per la Società a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 vigenti in Società.

## **Sistema disciplinare**

### **Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni ha un duplice scopo:

- a) garantire l'attuazione e il rispetto del Modello 231;
- b) soddisfare uno dei requisiti considerati essenziali dal Decreto al fine di beneficiare dell'esonero da responsabilità della società (art. 6 primo co. lett. e).

### **Destinatari del sistema**

---

I destinatari del sistema disciplinare sono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti (quadri ed impiegati), gli operai, i consulenti, i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società.

L'applicazione delle sanzioni tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del singolo soggetto.

### **Sanzioni irrogabili**

Le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle regole del Modello sono, in ordine crescente di gravità:

a) conservative del rapporto di lavoro:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni.

b) risolutive del rapporto di lavoro:

- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

### **Misure nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte del personale dirigente della Società, il presente sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge, al relativo contratto e al CCNL applicabile.

L'irrogazione della sanzione risolutiva del rapporto è giustificabile ogni qualvolta un Dirigente della Società ponga in essere un comportamento in violazione alle regole che compongono il Modello tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

### **Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

Le eventuali infrazioni e violazioni delle procedure organizzative aziendali e dei principi del Codice Etico compiute dagli Amministratori della Società verranno tempestivamente comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti, i quali devono essere proporzionati alla gravità delle infrazioni (cfr. 5.3), culminando, in caso di massima gravità, con l'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 c.c., e la conseguente destituzione dalla carica.

Costituisce infrazione sanzionabile ai sensi del presente sistema disciplinare anche l'ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello.

Qualora le violazioni siano poste in essere da un membro del Collegio Sindacale il procedimento disciplinare dovrà essere gestito dall'intero Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito in ogni caso l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale.

I provvedimenti da adottare nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Sistema di Governance Interno, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio Sindacale.

---

**Misure nei confronti di consulenti e terzi in generale**

Qualsiasi comportamento posto in essere da consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Società, in contrasto con le regole che compongono il Modello, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società stessa.

Tali comportamenti verranno valutati dal Responsabile della funzione/direzione che ha richiesto l'intervento del professionista; il quale riferirà tempestivamente e per iscritto all'Amministratore Delegato, previa diffida dell'interessato e comunicazione all'Organismo di Vigilanza, .

**Organismo di Vigilanza****Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Relativamente all'Organismo di Vigilanza (da ora anche "OdV" o "Organismo"), il D.Lgs. 231/2001 indica che a questo, oltre ad essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001).

L'affidamento dei compiti sopra indicati e il loro corretto ed efficace svolgimento sono i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), sia che lo abbiano commesso soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

In assenza di una precisa indicazione da parte del Legislatore sulla figura/ente che dovrebbe assumere la funzione di OdV, si è seguito quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Tali orientamenti suggeriscono che l'OdV sia un organismo diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da:

a) autonomia, indipendenza e assenza conflitti di interesse

b) professionalità

c) continuità di azione

d) onorabilità

**Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Collaboratori esterni, sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati e sull'opportunità di aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e il management aziendale ha la responsabilità di fornire prontamente risposte in merito a quesiti posti dall'OdV.

---

È riconosciuta la facoltà all'OdV di aprire "indagini interne" per acquisire elementi conoscitivi a seguito di comportamenti censurabili ai fini del presente Modello.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Con riferimento alla formazione del budget aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

### **Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e al riscontro di eventuali criticità sulla base di tre linee di reporting:

- 1- verso l'Amministratore Delegato
- 2- verso il Consiglio di Amministrazione
- 3- verso il Collegio Sindacale.

Annualmente l'Organismo di Vigilanza predispone una relazione per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle eventuali criticità emerse sia in relazione a comportamenti interni alla società sia in relazione all'efficacia del Modello.

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tutti i destinatari del Codice Etico è richiesto di informare l'OdV nel caso vengano in possesso di notizie relative alla violazione del Modello o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento e deontologia professionale proprie del Gruppo ed esplicitate anche nel Codice etico.

Si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile.

## Parte specifica

### Identificazione dei processi sensibili

#### Matrice processi sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati di abuso di mercato.

La Società ha provveduto all'analisi dei processi sensibili per ciascuna fattispecie di reato indicata dal D.Lgs. 231 evidenziando le potenziali aree di criticità della Società, formulando le pertinenti direttive generali di comportamento, obblighi e divieti generali.

Negli schemi che seguono abbiamo riportato, per ciascuna fattispecie di reato indicata dal Decreto 231, le aree di potenziale criticità della Società.

### Reati nelle relazioni con la pubblica amministrazione

<b>Reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);	SI
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);	NO
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);	SI
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);	NO
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).	SI
Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);	SI
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);	SI
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);	SI
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);	SI
Concussione (art. 317 c.p.).	SI

## Reati societari

<b>Reati societari</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);	SI
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);	SI
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);	SI
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);	SI
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);	SI
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);	SI
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);	SI
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);	SI
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);	SI
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);	NO
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);	SI
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);	SI
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);	SI
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);	SI

## Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO

## Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Omicidio colposo (art. 589 c.p.);	NO
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).	NO

## Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Ricettazione (art. 648 c.p.);	NO
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);	SI
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).	SI

## Reati di abuso di mercato

<b>Reati di abuso di mercato</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);	SI
Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).	SI

### Delitti contro la personalità individuale

<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);	NO
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);	NO
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);	NO
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);	NO
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)	NO
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);	NO
Tratta di persone (art. 601 c.p.);	NO
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).	NO

### Reati di falso numerario

<b>Reati di falso numemario</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);	NO
Alterazione di monete (art. 454 c.p.);	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);	NO
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).	NO
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 legge 22/04/1941 n. 633)	NO
Delitti contro l'industria e il commercio (art. da 513 a 517 c.p.)	SI

### Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO

### Reati transnazionali

<b>Reati transnazionali</b>	<b>Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA</b>
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);	NO
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p)	NO
Favoreggiamento Personale (art. 378 c.p.)	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	NO
Delitti di criminalità organizzata (rif. Art. 24 ter 231/01)	NO

## Reati informatici

	Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA
<b>Reati informatici (Art. 24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati).</b>	
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);	NO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);	NO
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);	NO
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);	NO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);	NO
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);	NO
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);	NO
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)	NO

## Reati contro l'amministrazione della giustizia

	Processo potenzialmente sensibile in MCF SpA
<b>Reati contro l'amministrazione della giustizia</b>	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	NO

---

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico consentono a tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta elaborate da Mittel Corporate Finance Spa ai sensi del D.Lgs.231/2001, di effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni possono essere inoltrate utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza [odv.mcf@mittel.it](mailto:odv.mcf@mittel.it) oppure inviandole presso la sede della Società in Piazza Armando Diaz n.7 a Milano.

Agli indirizzi suindicati dovranno essere inviate soltanto segnalazioni concernenti sospette violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico della Società.

L'Organismo di Vigilanza garantisce la massima riservatezza alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

---

---

**Qui di seguito è riportato l'indice generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 di Mittel Corporate Finance Spa**

## **Indice**

### **PARTE GENERALE**

#### **Capitolo I. Quadro normativo**

- 1.1 Il decreto legislativo n. 231/2001
- 1.2 I reati
- 1.3 Le sanzioni
- 1.4 Autori del reato
- 1.5 L'interesse o il vantaggio per la società
- 1.6 L'esonero dalla responsabilità
- 1.7 Le Linee Guida di Confindustria

#### **Capitolo II. Requisiti generali**

- 2.1 Applicazione del Modello alle società del Gruppo Mittel
- 2.2 Sistema di Governance e Organismo di Vigilanza
- 2.3 Struttura del Modello
- 2.4 Relazione tra Modello 231 e Codice Etico

#### **Capitolo III. Definizione del modello**

- 3.1 La funzione del Modello
- 3.1 Principi ed elementi ispiratori
- 3.2 Recepimento principi fondamentali del D. Lgs 231/2001
- 3.3 Delibera di adozione

#### **Capitolo IV. Diffusione del Modello**

- 4.1 Informazione ai Dipendenti
- 4.2 Informazione ai Dirigenti
- 4.3 Informazione agli Amministratori e Sindaci
- 4.4 Informazione ai Consulenti e Collaboratori Esterni

#### **Capitolo V. Sistema disciplinare**

- 5.1 Funzione del sistema disciplinare
- 5.2 Destinatari del sistema disciplinare
- 5.3 Sanzioni irrogabili
- 5.4 Valutazione della violazione
- 5.5 Procedura di accertamento
- 5.6 Misure nei confronti dei Dirigenti
- 5.7 Misure disciplinari nei confronti di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di controllo, e nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza
- 5.8 Misure nei confronti di consulenti e terzi in generale

---

**Capitolo VI. Organismo di Vigilanza**

- 6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
- 6.2 Nomina, durata in carica e revoca organismo di Vigilanza
- 6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 6.4 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 6.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale
- 6.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- 6.7 Archiviazione della documentazione

**PARTE SPECIFICA****Capitolo VII. Identificazione dei i processi sensibili**

- 7.1 Matrice processi sensibili*
- 7.2 Analisi processi*
- 7.3 Direttive generali di comportamento*

NB: 7.1-7.2-7.3 Ripetuti per tutte le fattispecie di reato

**Capitolo VIII. Gestione e controllo attività specifiche**

- 8.1 Premessa
- 8.2 Governance di Gruppo e presidi di controllo in relazione ai reati 231
- 8.3 Comitati Capo-gruppo
- 8.4 Partecipazioni del Gruppo
- 8.5 Relazioni di service
- 8.6 Organigramma Società
- 8.7 Mansionario Uffici Società
- 8.8 Incarichi e responsabilità
- 8.9 Analisi Aree di Rischio 231

**Capitolo IX. Allegati**